

N. 1920/2016 R.G.

II TRIBUNALE DI MASSA

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dr. PUZONE PAOLO
Dr. PELLEGRINI ALESSANDRO
Dr.ssa PINNA ELISA

PRESIDENTE
GIUDICE
GIUDICE

nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.
1920/2016 R.G.,
promossa da

CC [REDACTED] S.R.L., in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del
Liquidatore Giudiziale [REDACTED] e rappresentata dal [REDACTED]
[REDACTED]

nei confronti di

FALLIMENTO [REDACTED] S.R.L., in persona dei Curatori [REDACTED]
[REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Nerbi,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

IN FATTO

rilevato che il ricorrente ha chiesto la riforma del decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento [REDACTED] s.r.l. emanato dal Giudice Delegato il [REDACTED] [REDACTED], limitatamente alla parte in cui esso nega la natura prededuttiva del finanziamento di euro [REDACTED] che era stato erogato da C [REDACTED] s.r.l. alla parte oggi convenuta in giudizio affinché quest'ultima potesse sostenere le spese di cui all'articolo 163, comma 2, n. 4, R.D. 16 marzo 1942, n. 267; di tale somma il giudice delegato - sulla scorta di quanto ritenuto dal curatore - aveva invece affermato il carattere chirografario, in quanto "il fallimento oggetto di prededuzione non è stato previsto nel piano". Segnatamente, parte ricorrente, a norma dell'art. 182 *quater* secondo e terzo comma L.F. richiede di essere ammessa al passivo in prededuzione ex art. 111 R.D. 267/1942 fino all'occorrenza dell'ottanta per cento dell'importo del proprio credito e dunque per




l'ammontare di euro 40.000,00, oltre interessi nella misura legale a far data dal giorno in cui è stato eseguito il pagamento fino a quella del deposito del progetto di riparto; essa domanda altresì l'ammissione in via chirografaria per la somma residua di euro 10.000,00, oltre interessi nella misura legale a far data dal giorno in cui è stato eseguito il pagamento, alla data del deposito del progetto di riparto;

rilevato che il Fallimento oggi convenuto in giudizio, giusta la previsione di cui all'art. 182 *quater* secondo e terzo comma L.F., aderisce e presta acquiescenza alla domanda di C. [redacted] s.r.l. di essere ammessa allo stato passivo del Fallimento Massa Graniti s.r.l. in via prededuttiva per l'importo di euro [redacted] oltre interessi nella misura legale a far data dal giorno in cui è stato eseguito il pagamento, alla data del deposito del progetto di riparto, ma richiede che l'intestato Tribunale ammetta il ricorrente allo stato passivo del Fallimento [redacted] s.r.l. in via postergata ex art. 2467 e 2497 *quinquies* c.c. per il residuo ammontare di euro [redacted], con esclusione degli interessi relativi a tale ultima somma in virtù del combinato disposto di cui agli articoli 55 e 169 L.F. ;

rilevato che parte resistente avanza richiesta di condanna del ricorrente ex art. 98 L.F. alla integrale refusione delle spese ovvero domanda in subordine la compensazione delle spese del procedimento, imputando la necessità di celebrare l'odierna fase impugnatoria all'astensione di C. [redacted] S.R.L. da precedenti occasioni di contraddittorio, quali la formulazione di memorie scritte od osservazioni ex art. 95 L.F. o l'udienza tenuta dal giudice delegato il [redacted] deputata all'esame delle domande tardive di insinuazione al passivo;

rilevato che parte ricorrente, inoltre, afferma di aver ricevuto notificazione del solo decreto di fissazione dell'udienza, non corredato dal ricorso ex art. 98 L.F., lamentando la conseguente nullità della notificazione medesima;

IN DIRITTO

Per quanto attiene all'eccezione di nullità della notificazione derivante dall'omessa notificazione del ricorso ex art. 98 L.F. insieme al decreto di fissazione dell'udienza, in osservanza del principio di cui all'art. 156 c.p.c., non può dichiararsi la nullità di un atto che abbia raggiunto lo scopo cui è preordinato. Nel caso in esame, la costituzione di parte resistente ha prodotto una convalidazione oggettiva, e dunque una sanatoria, degli eventuali vizi del contraddittorio, rendendo possibile la decisione di merito.

Nel merito, l'originaria domanda tardiva di ammissione allo stato passivo ex art. 101 L.F. promossa dall'attuale ricorrente risulta censurabile sotto più di un profilo. Detta domanda, infatti, non tiene conto delle percentuali contemplate nel terzo comma dell'art. 182 *quater* L.F., posto che chiede il riconoscimento in prededuzione dell'intero finanziamento, in contrasto con il dettato normativo che riconosce tale possibilità solo nei limiti dell'ottanta per cento del credito del socio. Inoltre, la domanda in parola non contiene la prova circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 182 *quater*, comma 2, L.F. legittimanti la deroga al regime di diritto comune di cui agli articoli 2467 e 2497 *quinquies* cod. civ. in tema di finanziamenti dei soci (e cioè l'inclusione del finanziamento nel piano ex art. 160 L.F. e l'espressa previsione della prededucibilità nel provvedimento con cui il Tribunale ha accolto la domanda di ammissione al concordato preventivo), in quanto è corredata soltanto del decreto del Giudice Delegato del [REDACTED], con cui è stato integrato il provvedimento di ammissione di [REDACTED] s.r.l. al concordato preventivo con la previsione della prededucibilità del credito scaturente dal finanziamento erogato da C. [REDACTED] s.r.l. Tale atto non è però dotato di autorità di giudicato, non vincolando il Giudice Delegato al Fallimento di [REDACTED] nell'apprezzamento circa la fondatezza in diritto della domanda e la sufficienza probatoria delle relative allegazioni; parte ricorrente avrebbe dovuto, in altri termini, produrre un ben più ampio corredo documentale per corroborare le proprie pretese, comprensivo anche della proposta e del piano di concordato sottoposti ai creditori. Le conclusioni formulate dai Curatori innanzi al Giudice Delegato non inducono ad una diversa valutazione della questione, giacché il principio di non contestazione, pur costituendo un'importante tecnica di semplificazione processuale, non obbliga il Giudice Delegato all'ammissione di un credito a fronte di una mera condotta inerte della curatela nelle fasi sommaria e contenziosa, residuando invece i margini per la valorizzazione dei risultati istruttori (in tal senso, Cass. 16554/2015).

Alla luce del quadro probatorio risultante dal contraddittorio delle parti, dunque, il decreto di rigetto della prededucibilità del credito di C. [REDACTED] s.r.l. reso dal Giudice Delegato è corretto, in quanto l'attore non ha fornito piena prova a sostegno delle proprie affermazioni.

Quanto alle domande oggi formulate al Tribunale, la richiesta avanzata da parte ricorrente di essere ammessa allo stato passivo del Fallimento [REDACTED] s.r.l. in via prededuttiva per l'importo di euro [REDACTED] (pari all'ottanta per cento totale del finanziamento erogato) non solo incontra l'acquiescenza della controparte, ma risponde altresì alle prescrizioni di cui al già citato art. 182



quater, comma 3, L.F.; considerazioni di analogo tenore possono formularsi anche per quanto concerne i relativi interessi. Si tratta infatti di un credito scaturente da un finanziamento erogato da un socio, ricompreso nel piano ex art. 160 L.F. e qualificato come prededucibile da un provvedimento giudiziale integrativo di quello di ammissione al concordato.

Al contrario, la richiesta di ammissione in chirografo del rimanente 20 per cento del credito, pari a euro [redacted] oltre a interessi legali, non è conforme al combinato disposto degli articoli 182 *quater*, comma 3, L.F., 2467 e 2497 *quinquies* cod. civ. L'articolo 182 *quater*, nel circoscrivere la prededucibilità del credito dei finanziamenti erogati dai soci, deroga al regime ordinario del codice civile soltanto fino all'ottanta per cento del credito; da ciò consegue che la restante parte del credito ricada sotto le regole ordinarie e pertanto conservi la propria natura postergata, come scolpita dall'articolo 2467 cod. civ. La configurazione del credito di euro [redacted] come postergato, inoltre, comporta la soggezione dello stesso al combinato disposto degli articoli 55 e 169 L.F., in virtù del quale il corso degli interessi legali e convenzionali deve ritenersi sospeso.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso, ammettendo [redacted] s.r.l. allo stato passivo del Fallimento [redacted] in prededuzione ex art. 111 L.F. limitatamente all'importo di euro [redacted] oltre interessi nella misura legale a far data dal giorno in cui è stato eseguito il pagamento sino a quella di deposito del progetto di riparto; ammette parte ricorrente allo stato passivo in via postergata ex art. 2467 e 2497 *quinquies* c.c. per il residuo ammontare di euro [redacted], con esclusione degli interessi relativi a tale ultima somma in ragione del combinato disposto di cui agli articoli 55 e 169 L.F..

Condanna [redacted] alla integrale refusione delle spese di lite sostenute [redacted]

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 22.11.2016

Il presidente, rel. est.
Paolo Puzone

Provvedimento redatto con la collaborazione del [redacted], in tirocinio
ex art. 73 D.L. 69/2013 convertito nella L. 98/2013.

4

TRIBUNALE DI MASSA

Depositato in Cancelleria il 23/11/16

Il Cancelliere

Antonella Lioni